

**ACCORDO TRA IL COMUNE DI PORTO AZZURRO E L'UFFICIO LOCALE MARITTIMO DI
PORTO AZZURRO PER SERVIZIO DI PATTUGLIAMENTO DEL LITORALE DI CAPOLIVERI E
DI PORTO AZZURRO NELL'AMBITO DELL'ATTIVITÀ "MARE SICURO 2020"**

**UFFICIO LOCALE MARITTIMO DI PORTO
AZZURRO**

COMUNE DI PORTO AZZURRO

L'anno 2020, il giorno , del mese di , presso la sede del Comune di Porto Azzurro, situata in Lungomare Paride Adami n. 19, si sono costituiti i Sigg.ri:

l'Ufficio Locale Marittimo di Porto Azzurro, rappresentato dal Capo 1^ CI NP/Pes Giovanni SCATIGNA, nato a Nardò (LE), il 14.04.1982, e domiciliato per la carica in Porto Azzurro, Lungomare Paride Adami n° 8, a ciò delegato, che interviene nella sua qualità di Comandante dell'Ufficio Locale Marittimo di Porto Azzurro (C.F. 82002880498);

E

Comune di Porto Azzurro, rappresentato dal Sig. Antonio LAMBARDI, nato a Porto Azzurro, il 22.05.1952 e domiciliato per la carica in Porto Azzurro, in Lungomare Paride Adami, 19, che interviene nella sua qualità di Responsabile Area Tecnica LL.PP. del Comune di Porto Azzurro (P.IVA 00425620499 - C.F. 82001830494);

PREMESSO CHE

- Il Decreto Legislativo del 18 agosto 2000 n. 267 prevede che i Comuni possano promuovere e sottoscrivere convenzioni con lo Stato, le Regioni ed altri organismi pubblici e privati;
- le competenze amministrative in materia di demanio marittimo sono state trasferite ai Comuni (D.Leg. 112/98 e L.R. Toscana 88/98);
- sono state fissate le competenze della Polizia Municipale, oltre che a tutela della pubblica sicurezza, anche in relazione all'attività di vigilanza sul demanio marittimo;
- l'articolo 1235 del Codice della Navigazione attribuisce le funzioni di polizia giudiziaria al personale del Corpo delle Capitanerie di Porto riguardo ai reati previsti dal Codice della Navigazione e dalle altre Leggi speciali;
- i Comuni intendono potenziare il servizio di vigilanza nel tratto di demanio marittimo rientrante nella propria giurisdizione territoriale nonché la fascia costiera antistante;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. del si è proceduto all'approvazione del presente accordo per l'attivazione del servizio "MARE SICURO 2020", la cui spesa sarà rimborsata al Comune di Porto Azzurro della GAT, Gestione Associata Turismo;

TENUTO CONTO CHE

- I Comuni ravvisano la necessità di accentuare la sorveglianza del demanio marittimo durante la stagione balneare 2020 tramite l'attività della Capitaneria di Porto di Portoferraio allo scopo di prevenire e reprimere, per quanto di competenza della stessa, le attività illecite in contrasto con le ordinanze balneari vigenti.

CONCORDANO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Finalità, settori di collaborazione)

Il Comune e l'Ufficio Locale Marittimo di Porto Azzurro concordano di realizzare un programma di sorveglianza specifico del demanio marittimo e della fascia di mare antistante, allo scopo di prevenire e reprimere le attività in contrasto a quanto stabilito dal Codice della Navigazione e dalle altre Leggi speciali inerenti la tutela del demanio marittimo.

In particolare, l'attività di sorveglianza si concretizza:

- Nella vigilanza del rispetto dell'ordinanza balneare;
- Nella vigilanza costiera contro abusivismi demaniali;
- Nella individuazione di scarichi illeciti;
- Nella individuazione di discariche anche temporanee di rifiuti.

Articolo 2

(Modalità di esecuzione del servizio)

L'attività di cui sopra avverrà attraverso il pattugliamento del demanio marittimo e della fascia di mare antistante da parte del personale individuato dalla Capitaneria di Porto di Portoferraio, il quale alternerà attività a terra ad attività svolta a mare per mezzo di battelli pneumatici GC, negli orari e nelle modalità stabilite dall'Autorità Marittima stessa.

Articolo 3

(Durata)

Il presente Accordo è valido dal 15/06/2020 al 13/09/2020.

Lo stesso, previa intesa scritta tra le Parti sulla ridefinizione delle attività e degli oneri connessi, potrà essere rinnovato.

Articolo 4

(Responsabilità civile)

Il Comune non è responsabile per eventuali danni che possano derivare dalle attività di cui al presente Accordo al personale ed ai mezzi navali/terrestri delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera.

Articolo 5
(Oneri finanziari)

Il Comune di Porto Azzurro si impegna a provvedere alla fornitura di idoneo vitto per il personale impegnato nell'espletamento delle attività oggetto del presente Accordo per tutta la durata della stessa. L'importo totale, stimato in € 5.460,00, verrà finanziato tramite la GAT (Gestione Associata per il Turismo dell'Isola D'Elba), come previsto dalla Delibera di Giunta del Comune di Capoliveri n. --- del --.--.2020 e dalla Determina del Responsabile "Area Turismo - Att. Prod. - Sport Spettacoli e Cultura" del Comune di Capoliveri, n. -- del - --.--.2020;

Articolo 6
(Oneri fiscali)

Il presente Accordo è esente da imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 642/1972, allegato B, art. 16, e verrà registrata solo in caso d'uso con spese a carico della parte richiedente.

Articolo 7
(Clausola risolutiva espressa)

Qualora una delle due parti risulti inadempiente, il presente Accordo si risolverà ai sensi degli artt.1454 e 1456 C.C.

Articolo 8
(Efficacia – forma delle modifiche)

Le clausole di cui al presente accordo, sono valide ed efficaci tra le parti e determinanti del loro consenso all'accordo sottoscritto. Modifiche al presente accordo, sono efficaci e vincolanti solo se adottate in forma scritta e sottoscritte da entrambe le parti per accettazione, pena l'inefficacia o nullità delle stesse. Le eventuali modifiche non producono novazione dell'accordo, salvo diversa ed espressa volontà delle parti.

Articolo 9
(Elezione di domicilio)

Ai fini dell'esecuzione del presente accordo e per la ricezione di atti e comunicazioni, le parti eleggono domicilio rispettivamente:

- Per il Comune di Porto Azzurro, Lungomare Paride Adami, n° 19 – CAP 57036 – Porto Azzurro (LI); Tel. 0565/921611;
- Per l'Ufficio Locale Marittimo, Lungomare Paride Adami, n° 18 – CAP 57036 – Porto Azzurro (LI); Tel. 0565/95195;

Articolo 10
(Recesso Unilaterale)

Le Parti possono recedere al presente Accordo ai sensi dell'articolo 1373 c.c., senza alcun onere al quale sin da ora rinunciano, fornendo un preavviso scritto di almeno trenta giorni.

Articolo 11
(Foro Competente)

Il Foro competente a giudicare tutte le controversie tra le parti contraenti nell'applicazione dei contratti derivanti dal presente Accordo è quello di Livorno.

Articolo 12
(Rinvio)

Per tutto quanto qui non previsto, il rapporto oggetto del presente accordo è regolato ai sensi delle norme e delle leggi speciali, comunitarie, statali e regionali, vigenti in materia.

Articolo 13
(Modifiche)

Qualsiasi modifica alle norme del presente Accordo dovrà essere oggetto di atto aggiuntivo.

Il presente atto viene redatto in duplice copia originale e, previa lettura e conferma, sottoscritto dalle parti.

Porto Azzurro lì, _____

Per il Comune di Porto Azzurro	Per l'Ufficio Locale Marittimo di Porto Azzurro
_____	_____

Le parti dichiarano di aver concordato, letto e compreso integralmente tutti gli articoli del presente accordo e di approvarli esplicitamente e senza riserva alcuna.

Porto Azzurro lì, _____

Per il Comune di Porto Azzurro	Per l'Ufficio Locale Marittimo di Porto Azzurro
_____	_____